TRIBUNALE DI LECCE

II SEZIONE CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in persona della dott.ssa Francesca Caputo ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. **7356/2023 R.G.** contenzioso, vertente

TRA

[redacted], rappresentata e difesa dagli avv.ti [redacted], come da mandato in atti

OPPONENTE

E

[redacted], in persona del suo procuratore speciale

OPPOSTA CONTUMACE

E

[redacted], quale mandataria di [redacted], in persona del suo procuratore speciale, rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Segnana, come da mandato in atti

INTERVENUTA

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ex art. 650 c.p.c. notificato in data 2.11.2023 [redacted] proponeva opposizione avverso il d.i. n. 2006/2017, notificato in data 26.7.2017, con il quale

Firmato Da: FRANCESCA CAPUTO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1633abe98c272fd11bd7f10eac481668

le era stato richiesto il pagamento della somma di € 30.195,57, asseritamente dovuta quale esposizione rinveniente dal saldo passivo di rapporti di conto corrente e dalle rate insolute del mutuo intestati alla società [redacted] di cui era fideiussore; deduceva che, in forza dell'indicato d.i., [redacted] spa avesse promosso nei propri confronti azione espropriativa immobiliare dinanzi al Tribunale di Napoli; rimarcava di aver prospettato, costituendosi nella suddetta procedura, la sussistenza di una clausola vessatoria presente nel contratto originario, contemplante la deroga al foro del consumatore; inferiva che, sulla scorta di tali rilievi, il giudice dell'esecuzione avesse autorizzato la formulazione di opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c.; eccepiva, quindi, l'incompetenza per territorio del giudice adito in sede monitoria in favore del giudice del Tribunale di Napoli, quale del foro del consumatore, chiedendo, per l'effetto, la revoca del d.i., con vittoria delle spese di lite.

[redacted] spa restava contumace.

Con comparsa di costituzione depositata in data 23.4.2024 interveniva volontariamente ex art. 105 c.p.c. [redacted] quale mandataria di [redacted]; la medesima eccepiva, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'opposizione per omessa notifica in proprio favore, quale attuale titolare del credito in seguito ad intervenuta cessione o, in subordine, per violazione del litisconsorzio necessario; nel merito, contestava l'eccezione di incompetenza territoriale formulata da parte opponente, argomentando che quest'ultima non avesse fornito alcuna prova in ordine alla presunta qualifica di consumatore da essa rivestita; chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione, con vittoria delle spese di lite.

Con ordinanza del 7.5.2024 la causa, matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle definitive istanze previa assegnazione dei termini ex art. 189 c.p.c.; all'udienza del 4.2.2026, alla presenza dei procuratori delle parti, la causa veniva rimessa in decisione.

Preliminarmente, in ordine alle notazioni svolte dall'interventrice volontaria con riferimento

Firmato Da: FRANCESCA CAPUTO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1633abe98c272fd11bd7f10eac481668

alla mancata notifica dell'opposizione tardiva in proprio favore, deve rilevarsi come il d.i. fosse stato emesso in favore di [redacted] spa, correttamente evocata in giudizio con riferimento a contestazioni inerenti la valida instaurazione del giudizio monitorio in ragione del tenore del contratto di fideiussione; né può apprezzarsi la sussistenza di un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra cedente, cessionaria e ceduto, configurandosi la medesima solo laddove l'accertamento in sede giudiziale fosse afferente la validità della cessione.

L'opponente ha stigmatizzato l'iniziativa ex art. 633 c.p.c. cui la Banca aveva dato corso in suo danno presso il Tribunale di Lecce, del quale delineava l' incompetenza, sul presupposto che la medesima fosse ricorsa alla clausola contemplante un foro convenzionale contenuta nel contratto, vessatoria in considerazione della propria posizione di consumatore.

Preliminarmente, preme ribadire come non possa aderirsi al risalente orientamento in ordine alla qualificazione automatica di professionista del soggetto che presti garanzia per una persona giuridica esercente attività imprenditoriale, ove si rilievi che le Sezioni Unite della Suprema Corte, in coerenza con le decisioni assunte dalla Corte di Giustizia UE e la direttiva 93/13 CEE, abbiano puntualizzato come "*il fideiussore, persona fisica, non è un professionista 'di riflesso', non essendo quindi tale solo perché lo sia il 'debitore garantito; diversamente, le finalità della disciplina consumeristica sarebbero frustrate ove dovesse ritenersi che il garante di un professionista, sia in sé e per definizione, a sua volta, qualificabile come non consumatore" (cfr. Cass. SS.UU. 5868/2023; Cass. 29746/2025).*

Giovi, tuttavia, osservare come il privato che alleghi la sussistenza della qualità di consumatore sia gravato dell'onere probatorio inerente gli elementi idonei a far apprezzare l'estraneità della conclusione del contratto a scopi inerenti l'attività lavorativa, non potendosi ritenere che l'attività volta a suffragare tale fatto costitutivo della pretesa possa essere posta a carico del professionista (ex plurimis Cass.civ. ord. n. 4051/26); al riguardo, giovi precisare come risulti rilevante, al fine di scongiurare tale estraneità, l'esistenza di un collegamento

Firmato Da: FRANCESCA CAPUTO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1633abe98c272fd11bd7f10eac481668

funzionale tra la prestazione di garanzia e l'attività d'impresa altrui; risultano ostativi rispetto alla possibilità di riconoscere un mero sostegno esterno collegamenti qualificati quali l'amministrazione della società, la detenzione di una partecipazione non trascurabile al capitale sociale, l'interesse all'attività sociale determinato o da un rapporto familiare o da interesse concreto a supporto all'attività stessa.

Nel caso per cui è controversia, parte opponente, anche a fronte delle specifiche e documentate notazioni svolte dalla terza interventrice, non ha fornito alcuna allegazione, prima che prova, in ordine alla propria qualità di consumatore, rimasta meramente affermata; tale carenza risulta tanto più significativa a fronte della circostanza che [redacted] abbia documentato, mediante visura camerale, che l'odierno amministratore della compagine garantita e la [redacted] fossero, in precedenza, soci di altra compagine operante nel medesimo settore della debitrice principale.

Non potendosi apprezzare, in considerazione della lacuna probatoria innanzi prospettata, l'applicabilità alla fideiussione rilasciata dalla [redacted] della normativa a tutela del consumatore e, per l'effetto, l'incompetenza dell'ufficio adito in sede monitoria, l'opposizione tardiva deve trovare rigetto.

Le spese di lite, parametrata alla limitata complessità dei profili giuridici trattati ed alla consistenza dell'attività difensiva svolta, seguono la soccombenza dell'opponente nei rapporti tra la medesima e l'interventrice; vengono, invece, compensate nei rapporti tra la [redacted] e [redacted]

P.T.M.

Il Tribunale di Lecce

definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:

- Rigetta l'opposizione, confermando il d.i. opposto;

Firmato Da: FRANCESCA CAPUTO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1633abe98c272fd11bd7f10eac481668

- Condanna l'opponente alla rifusione in favore della terza interventrice delle spese di lite, che liquida in [redacted] per compensi, oltre rsf al 15%, iva e cpa;
- Compensa le spese di lite nei rapporti tra opponente ed opposta contumace.

Lecce, 21.4.2026

Il Giudice

Dott.ssa Francesca Caputo

Firmato Da: FRANCESCA CAPUTO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1633abe98c272fd11bd7f10eac481668